

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO  
COMMERCIALISTI**

### NOVITÀ

3	TUTTI I SOGGETTI	Locazioni brevi: chiarimenti dell'Agazia delle Entrate
4	TUTTI I SOGGETTI	Rinuncia al TFM da parte degli amministratori
6	IMPRESE	Credito d'imposta ricerca e sviluppo - Quesiti relativi all'applicazione nell'ambito delle biotecnologie
7	IMPRESE	Credito d'imposta ricerca e sviluppo - Calcolo in caso di modifica dell'esercizio sociale
8	DATORI DI LAVORO	Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi
9	SOGGETTI IRPEF	Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei familiari superstiti - Conseguenze
10	PROFESSIONISTI	Cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti
12	LAVORATORI PARASUBORDINATI	Equiparazione al ricovero per le malattie gravi
13	IMPRESE	<i>Country by country reporting</i> - Accordo Italia - Stati Uniti

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

---

14	TUTTI I SOGGETTI	Modelli REDDITI 2017, dichiarazione IRAP 2017 e modello 770/2017 - Proroga dei termini di presentazione
----	------------------	---

FISCALE

## LOCAZIONI BREVI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24

### TUTTI I SOGGETTI

Nella circ. 12.10.2017 n. 24, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione delle norme (art. 4 del DL 50/2017 e provv. Agenzia delle Entrate 132395/2017) in materia di locazioni brevi.

#### LOCAZIONI BREVI

L'art. 4 del DL 50/2017 ha definito locazioni brevi *“i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*.

#### CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE DI LOCAZIONE BREVE

In particolare, la circ. 24/2017 ha chiarito che:

- la definizione di locazione breve è compatibile con la fornitura di biancheria e di pulizia dei locali (come espressamente precisato dalla norma), nonché altri servizi strettamente connessi con l'immobile come la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, mentre non è compatibile con i servizi che richiedono una forma anche minima di organizzazione (fornitura della colazione, somministrazione di pasti, messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche, ecc.);
- la durata di 30 giorni che qualifica la locazione “breve” va considerata con riferimento alla singola pattuizione contrattuale (mentre la verifica dell'obbligo di registrazione deve considerare tutti i contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti);
- ai fini della norma sulle locazioni brevi, si configurano “intermediari” non solo i mediatori immobiliari, ma tutti i soggetti tramite i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, compresi coloro che in via abituale, anche se non esclusiva, offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di locazioni brevi.

#### DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI DI RITENUTA E DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Con riferimento agli obblighi di comunicazione dei dati e di ritenuta sui corrispettivi incassati, posti a carico degli “intermediari”, la circolare chiarisce che essi si applicano ai contratti stipulati dall'1.6.2017, sicché:

- gli intermediari avrebbero dovuto versare le prime ritenute, operate dall'1.6.2017, in data 17.7.2017 (il 16 cadeva di domenica);

- gli intermediari dovranno effettuare la prima comunicazione (con riferimento alle locazioni stipulate dall'1.6.2017), entro il 30.6.2018.

Tuttavia, con riferimento esclusivo all'obbligo di ritenuta, l'Agenzia riconosce l'applicabilità della moratoria di 60 giorni prevista dall'art. 3 co. 2 dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000), escludendo, quindi, l'applicazione di sanzioni in relazione all'omissione di ritenute che fossero da effettuare fino all'11.9.2017. Invece, saranno regolarmente sanzionate le omesse o incomplete ritenute che dovevano essere effettuate a partire dal 12.9.2017 e che devono essere versate entro il 16.10.2017.

### CORRISPETTIVO SU CUI APPLICARE LA RITENUTA

L'Agenzia chiarisce che la ritenuta del 21% va applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve, con la conseguenza che:

- restano fuori dal corrispettivo su cui applicare la ritenuta le eventuali penali, caparre o depositi cauzionali;
- devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le somme forfetariamente addebitate al conduttore a titolo di spese per servizi accessori (a meno che siano sostenute direttamente dal conduttore o a questi riaddebitate dal locatore sulla base di costi e consumi effettivamente sostenuti);
- la provvigione dovuta all'intermediario concorre alla determinazione del corrispettivo lordo se trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

FISCALE

## RINUNCIA AL TFM DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

Ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124

### TUTTI I SOGGETTI

La ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori.

La tematica presenta profili problematici sia in riferimento alla società che provvede all'accantonamento, sia in riferimento agli amministratori che rinunciano alle somme stanziare in loro favore.

Nel caso oggetto di interpello, una srl (partecipata in maniera paritaria da quattro soci persone fisiche) nel corso degli anni ha accantonato, così come da delibera assembleare, un importo a titolo di TFM in favore dei quattro amministratori (di cui due erano anche soci) pari al 10% del compenso lordo.

Nel corso del 2016, nell'ambito di una trattativa relativa alla cessione della società, i quattro amministratori hanno unanimemente rinunciato al TFM accantonato negli esercizi precedenti.

## TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

Ai sensi dell'art. 105 co. 4 del TUIR, gli accantonamenti relativi alle indennità di fine mandato sono fiscalmente deducibili in capo all'impresa secondo il principio di competenza.

Tuttavia, per effetto del rinvio all'art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da un *“atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto”*. In caso contrario, la deduzione avviene nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima (ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2008 n. 211).

Per quanto attiene agli amministratori, il TFM può essere riconducibile a redditi assimilati al lavoro dipendente oppure a redditi di natura professionale.

In entrambi i casi, la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.

## RINUNCIA AI CREDITI

### Trattamento in capo alla società partecipata

In caso di rinuncia al TFM da parte degli amministratori-soci, trova applicazione l'art. 88 co. 4-*bis* del TUIR (così come inserito dal DLgs. 147/2015), ai sensi del quale *“la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”*.

A tal fine, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore fiscale del credito. In assenza di tale comunicazione, il medesimo valore è assunto pari a zero e il debitore assoggetta a tassazione l'intero valore nominale del credito.

Con riferimento al caso di specie, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, appare evidente la volontà degli amministratori-soci di patrimonializzare la società partecipata, attraverso la rinuncia alle quote di TFM accantonate, con il conseguente aumento del costo della partecipazione da essi detenuta.

Tuttavia, dal momento che si è in presenza di crediti verso persone fisiche non esercenti attività d'impresa e che non è, quindi, ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati, la società partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva.

Allo stesso modo, non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, non potendosi verificare quelle distorsioni – dovute appunto alla mancata coincidenza tra valore nominale dei crediti e valore fiscale (ad esempio, per effetto di svalutazione) – che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un'attività di impresa.

Nel caso di rinuncia al TFM da parte degli amministratori non soci, trova applicazione l'art. 88 co. 1 del TUIR, secondo cui *“si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”*.

Pertanto, a seguito della rinuncia degli amministratori non soci, se la società istante ha dedotto le quote di TFM accantonate, deve assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva. In caso contrario, la rinuncia non ha effetto fiscale.

#### Tattamento in capo agli amministratori

L'Amministrazione finanziaria (C.M. 27.5.94 n. 73, § 3.20) ha precisato che *“la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta”*.

Nonostante l'ampio dibattito sollevatosi in dottrina, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento della prassi ministeriale, riconoscendo la validità della tesi del c.d. “incasso giuridico” (Cass. 26842/2014 avente per oggetto compensi per *royalties*, Cass. 1335/2016 che si riferisce alle indennità di fine mandato spettanti agli amministratori-soci, Cass. 7636/2017 relativa agli interessi su finanziamenti).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, in cui gli amministratori-soci hanno rinunciato alle quote di TFM accantonate patrimonializzando la società, i crediti rinunciati – che si intendono giuridicamente incassati – devono essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società.

Gli amministratori non soci, invece, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, non sono assoggettati ad alcuna imposizione fiscale, posto che la tesi dell'incasso giuridico non trova applicazione.

FISCALE

## CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - QUESITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELLE BIOTECNOLOGIE

Ris. Agenzia delle Entrate 10.10.2017 n. 122

IMPRESE

La ris. Agenzia delle Entrate 10.10.2017 n. 122 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, con particolare riferimento al settore delle biotecnologie.

#### PROTOTIPI

Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:

- la spesa per l'acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato, quand'anche impiegati per la realizzazione dei prototipi, non è ammissibile all'agevolazione;
- sono ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo, e non solo di “strumenti e attrezzature di laboratorio” in senso stretto;

- sono ammissibili i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata o che non abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso.

## CONTRATTI DI SVILUPPO SPERIMENTALE

Sui contratti di sviluppo sperimentale – contenenti studi di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario e il suo test, – l’Agenzia osserva che i contratti di sviluppo sperimentale sui prototipi rientrano tra i contratti di ricerca *extra-muros*.

In generale, i costi di esternalizzazione di attività riconducibili alla ricerca e sviluppo o che abbiano come esito un risultato o prodotto innovativo rientrano tra i contratti di ricerca *extra-muros* di cui all’art. 3 co. 6 lett. c) (es. contratti commissionati a terzi per la realizzazione di componenti originali o per l’adattamento, con carattere innovativo, di componenti non originali).

Al contrario, i costi di esternalizzazione necessari ai fini dell’attività di ricerca che non presentino carattere di innovazione rientrano nella lett. d).

FISCALE

## CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - CALCOLO IN CASO DI MODIFICA DELL’ESERCIZIO SOCIALE

Ris. Agenzia delle Entrate 9.10.2017 n. 121

IMPRESE

La ris. Agenzia delle Entrate 9.10.2017 n. 121 ha fornito indicazioni in merito alla determinazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ex art. 3 del DL 145/2013 nel caso in cui venga modificata la durata dell’esercizio sociale, rendendola non più coincidente con l’anno solare.

## DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE NEL PRIMO PERIODO

Si consideri, ad esempio, una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando così nello stesso anno due distinti periodi d’imposta: 1.1.2015 - 31.8.2015 e 1.9.2015 - 31.8.2016.

In tal caso:

- il primo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione è quello compreso fra l’1.1.2015 e il 31.8.2015;
- la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 va ragguagliata a 8 mesi per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio.

Qualora i contribuenti abbiano adottato soluzioni interpretative difformi, è possibile presentare una dichiarazione integrativa.

## ULTIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Ferma restando la tempistica complessiva (sei periodi d'imposta), nella fattispecie ipotizzata, qualora si intendesse accedere all'agevolazione relativamente al periodo 1.9.2020 - 31.8.2021 (vale a dire periodo in corso al 31.12.2020), il credito d'imposta deve essere determinato:

- avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi 4 mesi (1.9.2020 - 31.12.2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021;
- occorrerà procedere al ragguglio della media storica di riferimento.

LAVORO

## COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO A FINI STATISTICI E INFORMATIVI

Circ. INAIL 12.10.2017 n. 42

DATORI DI LAVORO

Con la circ. 12.10.2017 n. 42, l'INAIL ha fornito le istruzioni necessarie per l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di comunicare in via telematica i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, ex art. 18 co. 1 lett. r) e 1-bis del DLgs. 81/2008:

- a fini statistici e informativi;
- entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Tale obbligo decorre dal 12.10.2017 (12 mesi dall'entrata in vigore del DM 25.5.2016 n. 183, recante le regole tecniche per il funzionamento del "SINP").

## AMBITO DI APPLICAZIONE

La normativa in esame si applica:

- a tutti i datori di lavoro (gestione industria, artigianato, servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale – c.d. "Gestione IASPA", – gestione per conto dello Stato, settore navigazione marittima, settore agricolo), con estensione ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, e ai soggetti abilitati a intermediazione;
- con riferimento a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati.

Sono, invece, esclusi dall'obbligo in questione i Ministeri:

- della Difesa, per le Forze armate;
- dell'Interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
- dell'Economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
- della Giustizia, per la Polizia penitenza.



## NUOVO SERVIZIO TELEMATICO

A livello operativo, rinviando al manuale utente pubblicato sul proprio portale, l'INAIL comunica di aver reso disponibile, quale esclusivo strumento per l'invio, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio", differenziato in base al settore di appartenenza dell'azienda:

- accessibile dai datori di lavoro, con le apposite credenziali, all'interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale" del sito [www.inail.it](http://www.inail.it);
- utilizzabile, altresì, dagli intermediari, che alleghino, in formato pdf, ove prescritto, il mandato datoriale.

## CONVERSIONE IN DENUNCIA DI INFORTUNIO

Grazie alla funzione "Converti in Denuncia" – prosegue la circolare in commento – il nuovo servizio consente, altresì, di assolvere all'obbligo – rimasto invariato – di inoltrare, ai fini assicurativi, la "Denuncia/comunicazione d'infortunio" di cui all'art. 53 del DPR 30.6.65 n. 1124, qualora la prognosi già oggetto di comunicazione si prolunghi oltre i 3 giorni.

## INVIO TRAMITE PEC IN CASO DI PROBLEMI TECNICI

Qualora, invece, per comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l'inserimento *on line* delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC:

- utilizzando il modello scaricabile dal sito dell'INAIL
- alla casella di posta elettronica certificata della Sede competente, individuata rispetto al domicilio dell'interessato;
- allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all'adempimento.

## SANZIONE

Per il mancato rispetto dell'obbligo di invio della comunicazione dei c.d. "infortuni brevi" a fini statistici e informativi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55 co. 5 lett. h) del DLgs. 81/2008).

LAVORO

BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE VITTIME  
DEL DOVERE E DEI FAMILIARI SUPERSTITI -  
CONSEGUENZE

Messaggio INPS 4.10.2017 n. 3820

SOGGETTI IRPEF

L'INPS, con il messaggio 4.10.2017 n. 3820, è nuovamente intervenuto sui benefici fiscali previsti dall'art. 1 co. 211 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), a decorrere

dall'1.1.2017, a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, consistenti nell'esenzione dall'IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali dei redditi derivanti dai trattamenti pensionistici spettanti a tali soggetti.

### CESSAZIONE DEL RUOLO DI SOSTITUTO DI IMPOSTA DELL'INPS

Ciò ha comportato, tra l'altro, la cessazione, con riferimento ai suddetti trattamenti, dalla predetta data dell'1.1.2017, del rapporto di sostituzione di imposta da parte dell'INPS.

Il precedente messaggio 8.9.2017 n. 3505 aveva, quindi, chiarito che quest'ultimo:

- non dovendo più operare trattenute, avrebbe ricoperto unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione;
- non avrebbe potuto gestire le elaborazioni di conguaglio delle dichiarazioni 730/2017, seppur riferite al periodo di imposta 2016.

### PRECISAZIONI SUI CONGUAGLI DA MODELLO 730/2017

Numerosi contribuenti, tuttavia, pur rientrando nella fattispecie in esame, hanno continuato a presentare il modello 730/2017 indicando l'INPS quale sostituto di imposta.

Alla luce di ciò, su concorde avviso dell'Agenzia delle Entrate, si rende ora noto che, considerata l'imminenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni inerenti l'assistenza fiscale, al fine di evitare disagi ai pensionati, l'Istituto effettuerà comunque, in via straordinaria, i rimborsi o le trattenute derivanti dai modelli 730/2017.

## LAVORO CUMULO GRATUITO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI

Circ. INPS 12.10.2017 n. 140

### PROFESSIONISTI

Con la circ. 12.10.2017 n. 140, l'INPS ha fornito le istruzioni relative al cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti ex art. 1 co. 195 della L. 232/2016, accessibile anche in presenza di periodi di contribuzione presso le Casse di previdenza private dei liberi professionisti.

Infatti, la facoltà di cumulo in argomento è stata estesa, a decorrere dall'1.1.2017, anche ai liberi professionisti:

- non già titolari di pensione diretta;
- ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

### REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Secondo quanto indicato nella circ. 140/2017, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è necessario che sussistano i requisiti minimi (progressivamente incrementati dal 2012 in poi) indicati ai co. 6 e 7 dell'art. 24 del DL 201/2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali.

Per quanto riguarda invece l'accesso alla pensione anticipata, i requisiti di anzianità contributiva previsti sempre dall'art. 24 del DL 201/2011, per il biennio 2017-2018 sono pari a:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.

Nel successivo biennio 2019-2020, invece, i predetti requisiti dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita *ex art.* 12 del DL 78/2010.

## MODALITÀ OPERATIVE

I soggetti interessati a esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la domanda all'ente previdenziale di ultima iscrizione, e in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione. Laddove risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative, il soggetto interessato ha facoltà di scegliere quella a cui presentare domanda.

Per verificare la sussistenza del diritto, l'ente che riceve la domanda acquisisce poi dalle forme assicurative interessate al cumulo:

- i dati relativi all'anzianità contributiva utile;
- i periodi cui si riferiscono tali contributi;
- la data del perfezionamento – in caso di pensione di vecchiaia in cumulo – dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli enti di previdenza privati coinvolti.

## CALCOLO DEL PRO QUOTA E PARAMETRI DI ALLINEAMENTO

L'INPS ricorda che, ai sensi dell'art. 1 co. 245 della L. 228/2012, le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione:

- secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento;
- sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Un'altra importante istruzione fornita dall'INPS riguarda i parametri da utilizzare per ricondurre a una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni. In sintesi:

- 6 giorni equivalgono a una settimana;
- 26 giorni equivalgono a un mese;
- 78 giorni equivalgono a un trimestre;
- 312 giorni equivalgono a un anno.

## DIRITTO AL "TRATTAMENTO MINIMO"

La circ. 140/2017 segnala, inoltre, che ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto può essere riconosciuto, al ricorrere delle condizioni reddituali di legge, il diritto al trattamento minimo in base alle disposizioni dell'art. 6 del DL 463/83 (conv. L. 638/83), sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurative per le quali è previsto tale beneficio. Al riguardo, si precisa che l'onere derivante dall'integrazione al minimo deve essere ripartito tra le forme assicurative che prevedono il predetto trattamento.

## EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Si ricorda che il pagamento delle pensioni in regime di cumulo è effettuato dall'INPS sulla base di apposite convenzioni con gli enti di previdenza privati interessati.

In ogni caso, l'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.

L'INPS è ente pagatore anche laddove non sia interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

LAVORO

## EQUIPARAZIONE AL RICOVERO PER LE MALATTIE GRAVI

Circ. INPS 12.10.2017 n. 139

LAVORATORI  
PARASUBORDINATI

Con la circ. INPS 12.10.2017 n. 139, sono state fornite istruzioni operative in merito alla disposizione prevista dall'art. 8 co. 10 della L. 81/2017, la quale stabilisce che per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, i periodi di malattia certificata come conseguente a determinati trattamenti terapeutici di gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative, o che comunque conseguano un'inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

## NUOVO QUADRO DISCIPLINARE

In termini generali, per i soggetti non pensionati e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l'INPS eroga in caso di eventi di malattia, due diversi tipi di prestazioni:

- l'indennità di degenza ospedaliera;
- l'indennità di malattia.

Con la L. 81/2017 (c.d. "*Jobs Act* degli autonomi"), sono state introdotte nuove disposizioni in materia, stabilendo che, per i lavoratori in argomento, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

In pratica, a tale equiparazione consegue – per i predetti eventi di malattia grave – l'applicazione di una diversa e più vantaggiosa disciplina con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta, che passa da un massimo di 61 giorni a un massimo di 180 giorni annui, nonché di un maggior trattamento economico spettante.

## CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE DELLE PATOLOGIE

Per quanto riguarda l'individuazione delle patologie interessate, nella circ. n. 139/2017 si precisa che la tutela previdenziale della malattia ha la finalità di compensare la perdita di

guadagno nei casi di temporanea – e non definitiva – incapacità lavorativa del soggetto con riferimento alla sua mansione specifica.

In particolare, la malattia è indennizzabile se caratterizzata da una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata, la cui evoluzione si concretizza in una guarigione – o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell'attività lavorativa nel breve periodo.

La malattia che comporti condizioni menomative permanenti risulta, invece, riconducibile con maggior pertinenza all'ambito delle prestazioni di invalidità civile.

## MODALITÀ OPERATIVE

Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l'interessato deve produrre:

- il certificato di malattia;
- ulteriore documentazione medica – costituita, ad esempio, da cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici – comprovante l'effettuazione delle terapie ovvero la sussistenza della grave patologia.

Operativamente, il lavoratore interessato alla prestazione in argomento non dovrà ricorrere ai servizi *on line*, bensì produrre all'INPS il certificato medico e consegnare il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica, ossia il modello SR06, opportunamente aggiornato e scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Inoltre, dovrà consegnare la predetta documentazione medica in un plico chiuso sul quale andrà riportata la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

FISCALE

## *COUNTRY BY COUNTRY REPORTING - ACCORDO ITALIA - STATI UNITI*

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 3.10.2017

IMPRESE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto con apposito comunicato che è operativo dal 27.9.2017 un accordo per lo scambio automatico dei documenti di rendicontazione delle imprese multinazionali (c.d. “*country by country reporting*”) tra l'Italia e gli Stati Uniti.

Dall'efficacia dell'accordo consegue che, anche per il 2016 (prima annualità interessata dall'obbligo rendicontazione), risulta obbligatorio lo scambio automatico di tali documenti per i gruppi multinazionali con capogruppo statunitensi.

FISCALE

## MODELLI REDDITI 2017, DICHIARAZIONE IRAP 2017 E MODELLO 770/2017 - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Entro il 31.10.2017

### TUTTI I SOGGETTI

A seguito della proroga disposta dal DPCM 26.7.2017, si ricorda che entro il prossimo 31 ottobre dovranno essere presentati:

- i modelli 770/2017;
- le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IRAP.

### PROROGA DEL MODELLO 770/2017

La proroga per il modello 770/2017, il cui termine ordinario di presentazione era fissato al 31.7.2017, differisce automaticamente al prossimo 31 ottobre anche la trasmissione, senza applicazione di sanzioni, delle Certificazioni Uniche 2017 (relative al 2016), che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, § 21.4).

### DIFFERIMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI E DELLE DICHIARAZIONI IRAP

Per effetto dell'intervento del citato DPCM, devono presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il prossimo 31 ottobre:

- le persone fisiche, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, in luogo della precedente scadenza del 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di domenica);
- i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (chiuso il 31.12.2016), nonché quelli con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiuso a partire dall'1.10.2016 e fino al 30.12.2016.

La proroga in esame si applica anche ai soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento ex DL 244/2016 (conv. L. 19/2017), per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in luogo dell'originario 2 ottobre, era già stato prorogato al 16 ottobre (art. 13-bis del DL 244/2016).